



Venezia, 07-12-2010

Prot. nr. 528341

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello

**e per conoscenza**

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Presidente della V Commissione

Ai Capigruppo

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

Ai Presidenti delle Municipalità

**Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 270 (Nr. di protocollo 133) inviata il 18-10-2010 con oggetto: cassette per il ricovero degli attrezzi**

Con riferimento all'interrogazione n. 270 promossa dai consiglieri Alessandro Vianello ed altri, si riscontra quanto segue:

1. Con l'entrata in vigore del nuovo art.6 DPR n.380/01, ove trova nuova regolamentazione la cosiddetta Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.), a ridefinizione delle procedure per opere minori **si conferma che l'installazione di manufatti leggeri in legno nei termini descritti dall'art. 4.1.3. lettera n) NTGA della VPRG n. 3905/04** (manufatti in legno adibiti a ripostiglio fino ad una Sp di mq.6 e di altezza non superiore a m.2,20 – e non m. 2,30 come indicato nell'interrogazione succitata - ) **è assoggettabile a nuove e più snelle procedure amministrative.**

Il Legislatore ha infatti definito che le opere in discussione, valutati anche i regolamenti vigenti per l'Amministrazione Comunale, possano rientrare tra gli interventi previsti **dall'art. 6 comma 2 lettera a) del citato DPR** che, per comodità, si riporta di seguito nelle sue parti significative.

E' utile ricordare come l'installazione di manufatti leggeri in legno è stata disciplinata in questo Comune con riferimento alle norme relative alla manutenzione straordinaria.

**Art. 6 (L) - Attività edilizia libera**

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

**(articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010)**

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui *all'articolo 3, comma 1, lettera b)*, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al *decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. ...omissis...

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

**Per quanto sopra, l'installazione dei manufatti di legno, con le caratteristiche indicate dalla norma locale, è assoggettabile a procedura semplificata così come descritto dal comma 4.**

2) In merito alla richiesta di concordare con l'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico un "parere guida", si fa presente che dal 1 gennaio 2010, la competenza per il parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Soprintendenza BB.AA.

Numerosi confronti a carattere informale sono stati in passato attivati tra gli uffici comunali e quelli della Soprintendenza BB.AA. nel tentativo di introdurre uno snellimento procedimentale amministrativo che cogliesse il duplice obiettivo: la riduzione dei tempi di definizione dei provvedimenti e la tutela delle aree/beni vincolati.

Per tali fattispecie di manufatti si è condiviso con l'autorità preposta alla gestione dei vincoli, l'impossibilità di addivenire ad una soluzione omologata attuabile a mezzo "pareri guida o quadro" in esito alla primaria valutazione che gli stessi generano una alterazione architettonica e paesaggistica da valutare caso per caso in coerenza con ambienti soggetti a vincoli di diversa origine (vincoli paesaggistici, monumentali, di ambito,.....).

**Assessore Ezio Micelli**